



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**

*composta dai magistrati*

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Alessandro FORLANI	Consigliere;
Carla SERBASSI	Consigliere;
Ottavio CALEO	Referendario;
Marinella COLUCCI	Referendario;
Giuseppe LUCARINI	Referendario - Relatore;

*nella Camera di consiglio in remoto del 4 novembre 2020*

*ha assunto la seguente*

**DELIBERAZIONE**

VISTI gli articoli 81, 97, 100 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3/2011, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14 del 16.6.2000 e s.m.i.;

VISTA la richiesta di parere prot. n. 28978 del 13.10.2020 formulata dal Sindaco di Campagnano di Roma (RM), trasmessa dal Consiglio delle Autonomie Locali con nota del prot. n. 17943 del 27.10.2020, acquisita al protocollo C.d.c. n. 5783 del 28.10.2020;

VISTA l'ordinanza n. 36/2020 del 30.10.2020 con cui il Presidente di Sezione ha convocato la Camera di consiglio per il giorno 4 novembre 2020 mediante

collegamento da remoto ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. e), del D.L. n. 18/2020 e s.m.i.;

UDITO il relatore, Ref. Giuseppe Lucarini

### FATTO

Con la richiesta di parere indicata in epigrafe, il Comune di Campagnano di Roma (RM) ha portato all'esame della Sezione un quesito relativo al rimborso, da parte del Comune, delle spese legali sostenute da un proprio dipendente/amministratore nell'ambito di un processo amministrativo - contabile.

Nelle premesse della richiamata richiesta viene richiamato il contenuto dell'art. 31 del d.lgs. n. 174/2016, relativo alla regolazione delle spese di lite nel processo contabile.

Viene inoltre premesso:

- *“che detta normativa sembra escludere la possibilità di rimborsare le spese del giudizio nell'ipotesi di pronuncia pregiudiziale di mero rito;*
- *che tuttavia, per quanto concerne i procedimenti penali, vi sono pronunce giurisprudenziali (...) che ritengono rimborsabili le spese legali sostenute dal dipendente anche qualora vi sia stata archiviazione del procedimento in fase istruttoria nelle diverse ipotesi previste dall'art. 411 c.p.p. (...) purchè vi sia stato un accertamento, in relazione al contenuto dell'atto, che escluda ogni profilo di responsabilità del dipendente;*
- *che detto principio apparirebbe applicabile anche nell'ipotesi di conclusione del giudizio contabile con una dichiarazione di archiviazione per difetto di giurisdizione (...)*
- *che a maggior ragione apparirebbe applicabile quando sulle condotte vagliate in sede contabile e costituenti il presupposto dell'asserito danno erariale, siano altresì intervenute pronunce della magistratura ordinaria che abbiano accertato la legittimità nel merito delle stesse condotte consistenti nel mancato pagamento di somme, rigettando dette richieste di pagamento riconoscendole come non dovute le somme richieste”.*

Sulla base delle richiamate premesse, viene formulato il seguente quesito:

*“se sia possibile procedere a ristorare il danno subito dal dipendente/amministratore per le spese dallo stesso sostenute per la difesa in un giudizio contabile allorquando pur essendosi concluso detto giudizio con un'archiviazione per difetto di giurisdizione con compensazione delle spese di giudizio, vi sia comunque stato un accertamento nel merito, innanzi alla magistratura*

*ordinaria, delle medesime condotte (oggetto del giudizio contabile) con esclusione di ogni profilo di responsabilità del dipendente/amministratore e con sostanziale conferma della legittimità delle condotte assunte.”.*

## **DIRITTO**

Occorre esaminare, in via preliminare, l'ammissibilità della richiesta di parere in esame, sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo, come previsto dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 con cui è stata intestata alle Sezioni regionali di controllo la funzione consultiva in materia di contabilità pubblica.

Si osserva, in proposito, che la richiesta risulta sottoscritta dal Sindaco in carica e trasmessa per il tramite del Consiglio del Autonomie locali del Lazio, con conseguente sua ammissibilità soggettiva.

Deve invece essere esclusa l'ammissibilità oggettiva per difetto di attinenza del quesito proposto con la materia della contabilità pubblica, per come elaborata dalla giurisprudenza contabile con le deliberazioni rese sia dalla Sezione delle autonomie (n. 5/SEZAUT/2006 e 14/SEZAUT/2014) che dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (n. 54/CONTR/2010).

Proprio la richiamata deliberazione n. 5/2006/SEZAUT era riferita ad una richiesta di parere sul rimborso delle spese legali da parte del Comune e, in quella sede, la Corte ha affermato la non attinenza della fattispecie con la materia della contabilità pubblica strumentale all'esercizio della funzione consultiva.

Con successiva deliberazione n. 3/2014/QMIG, la Sezione delle autonomie ha ribadito l'orientamento già espresso con delibera n. 5/2006 e successivamente specificato dalla deliberazione n. 54/2010 delle SS.RR. in sede di controllo, constatando che continuava eccezionalmente a manifestarsi un orientamento giurisprudenziale incline a ritenere oggettivamente ammissibili i quesiti in materia di rimborso delle spese legali da parte dei Comuni (in tal senso, cfr. Sez. contr. Lombardia n. 86/2012; Sez. contr. Veneto n. 334/2013).

Con la richiamata deliberazione n. 3/2014/QMIG, la Sezione delle autonomie, dopo avere ribadito che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non ha conferito alla Corte dei conti una funzione di consulenza di portata generale, ha enunciato il principio secondo cui è *“inammissibile il quesito posto sulla rimborsabilità delle spese legali sostenute*

*da un amministratore, assolto in sede penale con formula "perché il fatto non sussiste", in quanto riferito a questione estranea alla materia della contabilità pubblica, nei sensi di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003".*

A tale orientamento si è conformata la successiva giurisprudenza contabile (cfr., da ultimo, SRC Campania n. 115/2020/PAR) trattandosi di pronuncia resa ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/2012, secondo cui "(...) *la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano*".

La circostanza che la richiamata delibera di orientamento prendesse lo spunto dal rimborso di spese legali sostenute nell'ambito di un processo penale, non consente di arrivare a diverse conclusioni nei casi, come quello in esame, di spese sostenute per altra tipologia di processo, come peraltro affermato dai più recenti arresti della giurisprudenza contabile anche in riferimento alle spese sostenute per la difesa nel processo contabile (cfr. Sez. reg. contr. Umbria, del. n. 44/2018/PAR).

Questa Sezione, nel condividere gli orientamenti innanzi richiamati, non rinviene peraltro elementi di novità tali da sollecitare un riesame del principio di diritto affermato dalla più volte richiamata deliberazione della Sezione delle autonomie n. 3/2014/QMIG.

#### **P.Q.M.**

dichiara l'inammissibilità oggettiva della richiesta di parere indicata in epigrafe

#### **DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del funzionario preposto al servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Campagnano di Roma (RM) e al Consiglio delle Autonomie locali del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio 4 novembre 2020.

L'ESTENSORE

*f.to* Giuseppe Lucarini

IL PRESIDENTE

*f.to* Roberto Benedetti

Depositato in Segreteria il 10 novembre 2020

Il Funzionario preposto al servizio di supporto

*f.to* Aurelio Cristallo